



COMUNE DI VERZUOLO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 48 del 18/12/2025

Oggetto :

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2026 - DETERMINAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2026.

L'anno **duemilaventicinque**, addì **diciotto**, del mese di **dicembre**, alle ore **18:00**, nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Decreto Legislativo n. 267/2000, vennero per oggi convocati i componenti di questo **Consiglio Comunale**, in seduta **PUBBLICA ORDINARIA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**.

Cognome e nome	Carica	Pr.	As.
PETTITI Giampiero	Sindaco		X
QUAGLIA Mattia Domenico	Vice Sindaco	X	
MADALA Luca Giuseppe	Consigliere	X	
LOVERA Laura Annunziata	Consigliere	X	
TRUNFIO Lorenzo	Consigliere	X	
PERUZZI Gabriella	Consigliere	X	
IODICE Alessandro Ruggero	Consigliere	X	
SCOTTA Pierluigi	Consigliere	X	
TUFANO Francesca	Consigliere	X	
INAUDI Mauro Valentino	Consigliere	X	
PEIRANO Marta	Consigliere	X	
VALLOME Luigi	Consigliere		X
OPERTI Ornella	Consigliere		X
Totale		10	3

Assistono alla seduta gli Assessori esterni OLIVERO Simona e FRANCO Luca.

Nel rispetto della delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 30/07/2025, il Consigliere INAUDI Valentino Mauro partecipa in collegamento videoconferenza attraverso la piattaforma zoom.

Ai sensi dell'art. 97, del Decreto Legislativo n. 267/2000 partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario **NASI Chiara Angela**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **QUAGLIA Mattia Domenico** nella sua qualità di **Vice Sindaco**, avendo assunto la presidenza e a seduta dichiarata aperta dispone la trattazione dell'oggetto.

SU relazione del **Vice – Sindaco QUAGLIA**: non sono state apportate modifiche agli scaglioni e alle aliquote per venire incontro alle famiglie più disagiate, inoltre è stato sottoscritto un accordo con i sindacati per la restituzione dell'IRPEF e per la TARI già previsto, quest'ultimo, nel Regolamento comunale.

UDITE le dichiarazioni di voto dei Capigruppo consiliari.

- Cons. Luca Giuseppe **MADALA** – gruppo di maggioranza: voto favorevole;
- Cons. Marta **PEIRANO** – gruppo di minoranza: voto favorevole.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ed in particolare l'art. 1, commi 3 e 3bis, i quali rispettivamente prevedono, da un lato che *“... I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2. ...”*, e dall'altro che *“... con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali...”*;

VISTO l'art. 1, comma 11, del D. L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, successivamente modificato dall'art. dall'art. 13, comma 16, D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che *“... (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo...”*;

VISTO l'art. 11, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, così come modificato dall'art. 1, comma 2 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, a mente del quale *“... L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:*

- a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;*
- b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;*
- c) oltre 50.000 euro, 43 per cento ...”*

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 09/04/2024 di approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, con la quale sono state previste aliquote flessibili determinate unicamente in funzione dei seguenti scaglioni di reddito previsti ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito

delle persone fisiche dall'articolo 11, comma 1, del TUIR approvato con il D.P.R. n. 917/1986:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Fino a 15.000 €	0,55%
Oltre 15.001 € e fino a 28.000 €	0,70%
Oltre 28.001 € e fino a 50.000 €	0,75%
Oltre 50.000 €	0,80%

RITENUTO OPPORTUNO, determinare ai sensi dell'art. 1, comma 751, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, in funzione degli scaglioni di reddito previsti ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dall'art. 11, comma 1, del TUIR approvato con il D.P.R. n. 917/1986, già vigenti per l'anno 2024 e 2025, aliquote flessibili in funzione dei seguenti scaglioni di reddito per l'anno 2026:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Fino a 15.000 €	0,55%
Oltre 15.001 € e fino a 28.000 €	0,70%
Oltre 28.001 € e fino a 50.000 €	0,75%
Oltre 50.000 €	0,80%

e, a seguito della richiesta delle categorie dei pensionati e le Confederazioni di CGIL, CISL e UIL, l'Amministrazione Comunale intende istituire, anche per l'anno 2026, un apposito fondo per la restituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF di 2.500,00 € a favore delle persone fisiche appartenenti a nuclei familiari che siano in possesso di attestazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore o pari a € 20.000,00 e che il rimborso compete a condizione che il richiedente ed i componenti del proprio nucleo familiare non siano proprietari di immobili (intendendosi per tali i fabbricati allibrati al catasto fabbricati con esclusione dei terreni), con la sola eccezione della propria abitazione di residenza e relative pertinenze, e che siano in regola con il pagamento di tutti i tributi, tasse e altre entrate di spettanza del Comune di Verzuolo. L'interessato al rimborso, in possesso dei requisiti di cui sopra, deve presentare, pena il mancato riconoscimento dell'erogazione del rimborso, una richiesta al Comune di Verzuolo entro la data del 31/10/2026, allegando la certificazione della propria situazione economica (ISEE) riferita al nucleo familiare e risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS o da altri enti convenzionati alla data del 31/12/2025, la copia della dichiarazione dei redditi 2026 per l'anno 2025 del soggetto richiedente da cui risulti il pagamento dell'addizionale comunale all'IRPEF (730 , Unico, Cud). La composizione del nucleo familiare sarà quella riscontrata alla data del 31/12/2025. Le domande presentate oltre il termine stabilito, non saranno ritenute accoglibili. La liquidazione delle somme avverrà previo esame delle singole istanze e gli importi, qualora spettanti, saranno accreditati sul conto IBAN indicato dal richiedente. Il rimborso potrà essere effettuato ad un solo soggetto per nucleo familiare, prendendo a riferimento la composizione che è riportata nel modello ISEE o, in caso di incongruenza, quella risultante all'anagrafe del Comune. Qualora le richieste complessivamente presentate dai contribuenti diano luogo ad un rimborso di importo maggiore a quello risultante nel fondo costituito dal Comune, il rimborso dell'addizionale comunale IRPEF spettante sarà erogato in misura proporzionale all'ammontare del fondo costituito.

Esempio:

Risorse disponibili = A

Risorse necessarie = B

Percentuale fabbisogno copribile = X

Per calcolare la percentuale da rimborsare ad ogni richiedente si utilizzerà la seguente proporzione: $B : 100 = A : X$

Il rimborso di cui sopra potrà essere richiesto per l'imposta versata nell'esercizio 2025;

VISTO lo schema del Bilancio di Previsione 2026-2028 predisposto dalla Giunta Comunale;

ESEGUITO integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nella Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'articolo 151 del D. Lgs. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

VISTO il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale *"... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ..."*;

VISTO l'art. 14, comma 8, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 a mente del quale: *"A decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce..."*;

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- lo Statuto Comunale;

CON votazione palesemente espressa per alzata di mano e con il seguente esito proclamato dal Presidente: voti favorevoli n. 10, voti contrari ZERO, astenuti ZERO, Consiglieri presenti n. 10, Consiglieri votanti n. 10

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 1, comma 751, della L. 30 dicembre 2024, n. 207, per le motivazioni esposte in premessa, da intendersi per intero richiamate, le aliquote flessibili in funzione dei seguenti scaglioni di reddito per l'anno 2026:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Fino a 15.000 €	0,55%
Oltre 15.001 € e fino a 28.000 €	0,70%
Oltre 28.001 € e fino a 50.000 €	0,75%
Oltre 50.000 €	0,80%

3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del Portale del Federalismo Fiscale, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione per la pubblicazione nel sito informatico ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D. L. n. 201/2011;

ed inoltre stante l'approssimarsi del termine di legge per l'approvazione della novellata disciplina,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON separata votazione palesamente espressa per alzata di mano e con il seguente esito proclamato dal Presidente: voti favorevoli n. 10, voti contrari ZERO, astenuti ZERO, Consiglieri presenti n. 10, Consiglieri votanti n. 10

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente
QUAGLIA Mattia Domenico

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
NASI Chiara Angela

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa